

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LE RIVENDITE NON ESCLUSIVE DI GIORNALI

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 26 aprile 2004)

Art. 1

Oggetto della Disciplina

1. Oggetto della presente disciplina è la determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le rivendite non esclusive di giornali in attuazione dell'art. 6, comma 6, del D. Lgvo 24/04/2001 n. 170 e dell'art. 5 degli indirizzi regionali approvati con Delibera di Giunta Regionale n. 910 del 30/06/2003.

Art. 2

Definizioni

1. Sono rivendite non esclusive di giornali gli esercizi elencati dal comma 3, art. 2 del D.Lgvo 170/2001 che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla rivendita di quotidiani ovvero periodici. Le rivendite non esclusive possono vendere una sola delle due tipologie di giornali, quotidiani o periodici. Sono considerati altresì punti vendita non esclusivi, gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della L. 108/99 mediante la vendita di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici.
2. Nelle rivendite non esclusive, la vendita di giornali e riviste assume carattere di complementarietà rispetto all'attività commerciale o paracommerciale che, quindi, si configura come prevalente.

Art. 3

Criteri per il Rilascio delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per le rivendite di giornali non esclusive, vengono rilasciate, previa valutazione dei seguenti criteri:
 - 1) densità della popolazione, con riferimento sia a quella residente che fluttuante tenuto conto anche della presenza nella zona, di centri di aggregazione sociale, culturale, sportivi, e di insediamenti commerciali, industriali e residenziali;
 - 2) caratteristiche urbanistiche e sociali della zona;
 - 3) entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
 - 4) condizioni di accesso;
 - 5) esistenza, nella zona di riferimento, di altri punti di vendita non esclusivi;
3. Ai fini dell'individuazione della zona di localizzazione, si fa riferimento alla zonizzazione prevista per le rivendite esclusive di giornali e riviste;

Art. 4

Requisiti soggettivi per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'apertura di una rivendita non esclusiva di giornali è rilasciata, su istanza dell'interessato, in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 3, previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi da parte del richiedente il quale deve essere titolare, nel medesimo locale, di una delle seguenti autorizzazioni commerciali previste dall'art. 2 comma 3 del D. Lgvo 170 del 24/04/2001:
 - a) autorizzazione per rivendita di generi di monopolio;
 - b) autorizzazione per le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;
 - c) autorizzazione di bar (pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo b) L. 287/91), inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie (pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipo a) L. 287/91);
 - d) autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita o centri commerciali, come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
 - e) autorizzazione relativa ad esercizi commerciali adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120 (esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita);
 - f) autorizzazione per gli esercizi a prevalentemente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione rispetto alla merceologia commercializzata.

Art. 5

Modalità di rilascio delle autorizzazioni

1. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) precisa localizzazione dell'esercizio (indirizzo esatto, dati catastali ed estremi dei provvedimenti edilizi di riferimento) e tipo di attività già autorizzata nel medesimo locale;
 - c) dichiarazione del periodo di attività, se annuale o stagionale;
 - d) indicazione della tipologia di giornali prescelta per la vendita (quotidiani o periodici);
2. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:
 - a) planimetria dei locali di vendita in scala 1:100, datata e sottoscritta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale, con evidenziata la superficie destinata all'esercizio dell'attività commerciale principale e la superficie destinata alla rivendita non esclusiva di giornali;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 114/98;
 - c) autocertificazione antimafia;
 - d) copia dell'autorizzazione relativa all'attività principale svolta nel locale o relativa autocertificazione riportante gli estremi della relativa autorizzazione;
 - e) relazione descrittiva delle caratteristiche sociali ed urbanistiche della Zona di riferimento ove dovrebbe essere localizzata la rivendita con l'indicazione dell'eventuale presenza di eventuali centri di aggregazione sociale, culturale o sportivi o di particolari insediamenti commerciali, industriali e residenziali che determinano flussi di potenziale utenza della rivendita.
 - f) dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d – bis) numeri 1), 5), 6), e 7) della L. 108/99;

3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dei requisiti soggettivi, nonché del rispetto, relativamente al locale, delle disposizioni edilizio – urbanistiche vigenti, nonché di quelle concernenti la destinazione d'uso.

Art. 6

Trasferimento di sede e subingresso

1. Il trasferimento di sede dell'azienda ad oggetto una rivendita non esclusiva non può avvenire separatamente da quella relativa all'attività primaria alla quale afferisce.
2. Nel caso di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda avente ad oggetto l'attività di rivendita non esclusiva, quest'ultima non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria dell'esercizio in base alla quale era stata richiesta la relativa autorizzazione.

Art. 7

Orari

1. Per ciò che concerne gli orari di attività e quant'altro non previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni previste dal D.Lgvo 170/2001 e dagli indirizzi regionali in materia approvati con delibera di Giunta Regionale n. 910/2003.